il Centro

Libertà. Solidarietà.
Responsabilità.

STATUTO

il CENTRO - SEZIONE DI CUREGLIA

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1: Denominazione e principi

Con la denominazione “il Centro - sezione di Cureglia” è costituita un'associazione politica ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile svizzero (CC).
“il Centro - sezione di Cureglia” (in seguito “la Sezione") aderisce al Partito nazionale “Die Mitte - Le Centre - Allianza dal Center” (in seguito: “il Partito”) e ai suoi principi politici.
Il Partito riunisce le donne e gli uomini che vogliono difendere gli interessi della comunità nel rispetto della persona umana e del creato, ispirandosi ai valori del cristianesimo. I pilastri dell’azione del Partito sono la responsabilità individuale, la solidarietà e la promozione del bene comune.

Art.2: Scopo

Il Partito contribuisce allo sviluppo della società e all’organizzazione dello Stato secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà e federalismo definiti dallo statuto.

Titolo 2: Qualità di membro

Art. 3: Acquisizione della qualità di membro

Possono essere membri del Partito tutti coloro che si riconoscono nei principi e negli obiettivi del Partito e si impegnano a rispettarne lo statuto. L’adesione al Partito va postulata alla Sezione del Comune in cui si è domiciliati o si esercita il diritto di voto oppure, in assenza di tale Sezione, al Segretariato cantonale. L’adesione al Partito da parte di persone che, sul piano cantonale o federale, hanno ricoperto ruoli elettivi o dirigenziali in altri partiti o movimenti va postulata alla Direttiva.
Il Segretariato tiene un elenco dei membri.

Art. 4: Diritti dei membri

Tutti i membri dispongono di un diritto di voto identico negli organi di cui fanno parte.
Ogni membro può esprimere liberamente la sua opinione all’interno del Partito.
Solo i membri possono assumere cariche elettive all’interno del Partito.

Art. 5: Doveri dei membri

Ogni membro coopera alla formazione della volontà e del pensiero politico all’interno del Partito e collabora alla realizzazione degli scopi del Partito.
I membri del Partito con cariche elettive, pubbliche o partitiche, presenziano alle sedute degli organi di cui fanno parte e contribuiscono all’attuazione dei principi e degli scopi del Partito.

Titolo 3: Struttura della Sezione

Art. 6: Sezione

La Sezione costituisce la riunione di tutti i membri del Partito che sono domiciliati o hanno diritto di voto nel Comune.
La Sezione rappresenta il Partito nel Comune e ne promuove i principi e gli obiettivi.

Art. 7: Costituzione

La Sezione è costituita in forma di associazione.

Art. 8: Sede

Il recapito della Sezione viene determinato dal Presidente.

Art. 9: Rappresentanza

La Sezione è vincolata verso terzi dalla firma del Presidente.

Art. 10: Rappresentanza dei sessi e delle generazioni

Gli organi elettivi della Sezione, a ogni livello, includono una rappresentanza di ciascun sesso e garantiscono un'adeguata rappresentanza generazionale.

Art. 11: Doveri membri

Ogni membro può esprimere liberamente la sua opinione all'interno della Sezione.

Solo i membri possono assumere cariche elettive all'interno della Sezione.

Ogni membro può essere tenuto a versare delle quote volontarie:

a) per i Municipali è richiesto un contributo volontario di almeno chf. 200.-;
b) per i Consiglieri comunali un contributo volontario di almeno chf. 50.-;

Art. 12: Organi

Gli organi della Sezione sono:

a) l'Assemblea;
b) il Comitato;

Art. 13: Assemblea

L'Assemblea è composta dai membri della Sezione che hanno diritto di voto nel Comune.

L'Assemblea è convocata dal Comitato almeno una volta l'anno.

Art. 14: Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

a) approva il programma comunale e verifica la sua attuazione;
b) nomina il Presidente;
c) nomina il Vicepresidente;
d) nomina i membri del Comitato;
e) approva e modifica lo statuto;
f) designa i candidati al Municipio e al Consiglio comunale;
g) approva i conti;

Art. 15: Comitato

Il Comitato è l'organo direttivo della Sezione.

Il Comitato si riunisce di regola quattro volte all'anno.
Può essere convocato in qualsiasi momento in forma straordinaria dal Presidente o dietro richiesta di 1/3 dei suoi membri specificando le trattande.

Il Comitato è composto da 3 membri:

a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;

Art. 16: Competenze del Comitato

Il Comitato:

a) nomina il Segretario;
b) cura l'organizzazione della Sezione nel Comune e ne conduce l'azione politica comunale;
c) attua le decisioni dell'Assemblea;
d) nomina il delegato al Comitato cantonale;
e) nomina i delegati negli enti/consorzi Cantonali, Comunali e nelle commissioni Municipali.
f) cura i rapporti con gli organi del Partito, i Municipali e i Consiglieri comunali;
g) esamina preliminarmente le questioni di competenza del Comitato e allestisce l'ordine del giorno delle riunioni;
h) amministra il patrimonio della Sezione;
i) promuove e coordina le attività della Sezione e conduce l'azione politica comunale;
j) promuove la formazione interna della Sezione;
k) applica le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto;

Art. 17: Segretario

Il Segretario della Sezione provvede all'organizzazione generale della Sezione, alla sua attività corrente, allo studio dei temi politici, all'informazione e alla collaborazione tra il Partito, la Sezione, i Municipali e i Consiglieri comunali.

Il Segretario è subordinato al Comitato.

Art. 18: Ordine del giorno, votazioni e maggioranze

Gli organi della Sezione decidono unicamente sui temi indicati nell'ordine del giorno, salvo che almeno due terzi dei membri presenti facciano richiesta di decidere su altri temi.

Art. 19: Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per voto segreto se così è deciso prima di ogni votazione; la richiesta di voto segreto è considerata approvata se raccoglie l'approvazione di almeno 1/5 dei presenti.

Le votazioni avvengono a maggioranza semplice, salvo che il presente statuto preveda delle maggioranze qualificate.

Nel calcolo della maggioranza non sono computati né gli astenuti, né eventuali schede bianche o nulle.

In caso di parità, il presidente fa ripetere la votazione: in caso di nuova parità la proposta è respinta.

Art. 20: Elezioni, nomine e designazioni

Le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono per voto segreto, anche se il numero di candidati non è superiore al numero di posti disponibili.
Le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono a maggioranza assoluta, ritenuto che nel calcolo della maggioranza non sono computati né gli astenuti, né eventuali schede bianche o nulle.
Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa.
In caso di parità tra due o più candidati decide la sorte.

Art. 21: Durata delle cariche

Gli organi elettivi della Sezione sono nominati per un periodo di quattro anni entro la fine dell'anno in cui si sono svolte le elezioni comunali.

La durata massima delle cariche elettive, della Sezione e politiche, è limitata in linea di principio a sedici anni. Ulteriori candidature per un nuovo periodo di quattro anni sono subordinate al consenso, espresso a scrutinio segreto, dall'organo della Sezione

competente per la nomina o la designazione.

In caso di subingresso, il relativo periodo non è computato.

Il Segretariato tiene un elenco degli organi elettivi della Sezione con i rispettivi membri.

Art. 22: Sanzioni disciplinari

La violazione degli obblighi statutari da parte dei membri della Sezione comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità della violazione:

a) l'ammonimento;
b) la sospensione dell'attività nella Sezione fino a 6 mesi;
c) la decadenza delle cariche dalla Sezione, rispettivamente l'invito a dimettersi dalle cariche pubbliche: è pronunciata nei casi di particolare inadempienza ai regolamenti Comunali o di particolare gravità;
d) l'espulsione dalla Sezione;

L'adesione, sul piano cantonale o federale, a un altro partito o movimento comporta l'esclusione dalla Sezione.

Il Comitato è competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

La decisione del Comitato può essere impugnata dinnanzi all'assemblea, che decide in modo definitivo.

Art. 23: Comunicazione

La comunicazione relativa al pensiero e all'attività della Sezione è curata dal Comitato tramite "ilCentroInforma".

Art. 24: Delegati

Il delegato nell'organo cantonale ha le competenze fissate dallo Statuto del Partito .

Il presidente della Sezione è delegato di diritto.

Art. 25. Disposizioni completive

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, fa stato lo Statuto del Partito.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea, nella sua seduta del 27 novembre 2022 ed entra immediatamente in vigore.